

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: POL. DI MERC. ED ORG. DELLE FILIERE. PROG. INTEGR.

DETERMINAZIONE

N. G05544 del 20/12/2013

Proposta n. 21721 del 19/12/2013

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii.. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e ss. mm. e ii.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura "Investimenti". Campagna 2013/2014.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii.. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e ss. mm. e ii.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura “Investimenti”. Campagna 2013/2014.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la nota prot. n. 68063/DA/10/00 della Direzione Regionale Agricoltura avente ad oggetto: *“Disposizioni in merito agli adempimenti previsti dal D.L. 83/2012, art. 18 – obbligo di pubblicazione di tutte le concessioni di vantaggi economici nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito – Amministrazione Aperta del portale regionale”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e ss. mm. e ii, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'articolo 103 duovicies;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 “Investimenti” come da ultimo modificata dal Regolamento di Esecuzione (UE) N. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20/09/2005 e ss. mm. e ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 avente ad oggetto: *“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”*;

VISTO il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2 *“Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”* come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 che prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica”*;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'articolo n. 25 comma 2 riguardante il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* ed in particolare l'articolo n. 30 con il quale vengono apportate delle modifiche e integrazioni agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riguardanti il certificato di agibilità e l'articolo n. 31 riguardante *“Semplificazioni in materia di DURC”*;

VISTO la Legge 9 agosto 2013, n. 98 avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'articolo n. 31 riguardante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 04/03/2011, n. 1831 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura Investimenti;

VISTA la nota n. 3706 del 30-05-2013 del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale delle Politiche Internazionali e

dell'Unione Europea PIUE VIII con la quale sono stati forniti dei chiarimenti sulle società/imprese per le quali si ritiene ammissibile l'accesso ai contributi previsti dalla Misura Investimenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo n. 2 comma 4 del Decreto n. 1831 del 04/03/2011 l'elenco dettagliato delle operazioni ammesse è riportato per ogni singola Regione nell'Allegato 1 del medesimo decreto redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà di cui alla nota 1 dicembre 2010;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 294 del 10 ottobre 2012 che modifica e sostituisce l'allegato n. 1 del suddetto decreto n. 1831 del 4 marzo 2011;

VISTA l'e-mail del 17-10-2013 assunta al protocollo dell'Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata con prot. n. 104671 del 19-11-2013 con la quale *“si conferma la piena validità del decreto in parola per l'emanazione dei bandi regionali relativi all'annualità 2014, anche per la parte che riguarda l'erogazione dell'anticipo, che sarà successivamente normato, per la parte riguardante i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 37 ter del regolamento (CE) 555/08 così come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013”*;

VISTA l'e-mail del Direttore del Settore Ufficio Ocm Vino e Altri Aiuti di Agea Op del 8-03-2013 assunta al protocollo con n. 93934/10/20 del 08-03-2013 con la quale ai fini dell'istruttoria ed ammissibilità delle domande di aiuto per la misura degli investimenti si trasmette, in sintesi, il parere della Commissione UE in merito alla richiesta del DURC quale requisito ai fini dell'ammissibilità per accedere agli aiuti comunitari: ... *“obbligo di presentare il certificato DURC per ottenere gli aiuti è assimilabile ad una condizione di ammissibilità. Per garantire a tutti gli operatori comunitari un trattamento equivalente, le condizioni di ammissibilità sono definite esclusivamente dalla regolamentazione comunitaria. In questa ottica, delle regole nazionali che impongano agli operatori, al fine di ricevere gli aiuti comunitari, l'obbligo di presentare preventivamente un certificato come il DURC, non sono accettabili. Viene, altresì, accettata la compensazione che l'AGEA OP, in qualità di Stato membro, opera tra il credito, rappresentato dall'aiuto comunitario, ed il debito INPS”*;

VISTO il Programma Nazionale quinquennale di Sostegno del Vino, periodo di programmazione 2014-2018 notificato dal MIPAAF alla Commissione UE DG Agri C3 Vini e Spiriti con la nota ministeriale 01/03/2013 prot. n. 1834 e le relative modifiche ed implementazioni inviate alla Commissione a luglio del 2013, così come richiesto dalla stessa Commissione.

VISTA la proposta di modifica del PSR 2007-2013 approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione scritta avviata il 15 aprile 2011 (nota prot. n. 478/SP) e conclusa il 4 maggio 2011 (nota prot. n. 190099/DA/10/18) e inviata alla Commissione Europea, Direzione Europea Programmi di Sviluppo Rurale con nota n. 207574 del 13-05-2011 conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1974/2006;

VISTA la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7-04-2011 avente ad oggetto *“Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti”*;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 6-05-2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/08 e del sopra

citato D.M. n. 1831 del 4/03/2011 e si rinvia al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, tra l'altro, l'approvazione di appositi provvedimenti necessari ad attuare la Misura "Investimenti" ivi compresi quelli per la presentazione delle domande;

VISTA la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 36 del 07/11/2008 e ss. mm. e ii. *"Sviluppo rurale - "Procedura Registrazione Debiti" - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti"*.

VISTA la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 29 del 23 luglio 2012 avente ad oggetto *"Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo - certificazione antimafia - pagamenti sotto condizione risolutiva - art. 11 DPR 252/98"*;

VISTA la nota di Agea OP Prot. n. DPMU.2013.295 del 25/01/2013, modificata con nota Prot. n. DPMU.2013. 365 del 05/02/2013 e con nota prot. n. DPMU.2013.1021 del 26/03/2013 avente ad oggetto: *"D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". OCM Vino Misure PSN - Investimenti - Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Vendemmia Verde"*;

VISTE le Istruzioni operative di AGEA Ufficio Monocratico n. 46 del 29 novembre 2012 aventi ad oggetto: *"OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli investimenti biennali campagna 2011/2012, nonché ai criteri istruttori per l' ammissibilità all'aiuto"*;

VISTE le Istruzioni operative di AGEA Ufficio Monocratico n. 8 del 29 marzo 2013 aventi ad oggetto *"OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli investimenti annuali, e domande di pagamento anticipo, per gli investimenti biennali - campagna 2012/2013"*.

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA Ufficio Monocratico n. 23 del 16 Dicembre 2013 avente ad oggetto: *"OCM Unica Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. art.103 duovices. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Misura degli "Investimenti" della campagna 2013/2014"*;

CONSIDERATO che le Istruzioni operative di AGEA Ufficio Monocratico n. 23 del 16 Dicembre 2013 sopra citate fissano al 30 agosto 2014 e al 31 agosto 2015 i termini per la realizzazione degli investimenti e per la presentazione delle domande di pagamento rispettivamente per le domande annuali e biennali;

CONSIDERATO che le medesime Istruzioni operative di AGEA Ufficio Monocratico n. 23 del 16 Dicembre 2013 sopra citate stabiliscono che le procedure di liquidazione si concludono per gli investimenti annuali e per gli anticipi degli investimenti biennali entro il 15 ottobre 2014 e per gli investimenti biennali entro il 15 ottobre 2015;

CONSIDERATO che per permettere ad Agea di effettuare i pagamenti gli elenchi di liquidazione dovranno presumibilmente essere inviati ad Agea medesima entro il 20 settembre di ciascun anno così come avvenuto nel 2013;

CONSIDERATO che i tempi per l'effettuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuabili dal 30 agosto, termine disposto per la conclusione degli investimenti come sopra richiamato, al 20 settembre di ciascun anno, termine per l'invio in Agea degli elenchi di pagamento, sarebbero troppo limitati per cui è necessario anticipare i termini per la realizzazione degli investimenti e per la presentazione delle domande di pagamento fissati da Agea con le Istruzioni Operative n. 23 del 16 Dicembre 2013 nel modo seguente:

- termine per la realizzazione degli investimenti annuali e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo annuali e di anticipo biennali: 31 luglio 2014;
- termine per la realizzazione degli investimenti biennali e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo biennali: 31 luglio 2015;

CONSIDERATO che le Istruzioni operative di AGEA Ufficio Monocratico sulle *modalità e condizioni per la presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli investimenti annuali e biennali e per le domande di pagamento anticipo - campagna 2013/2014 - saranno emanate in un successivo momento*";

CONSIDERATO che *saranno successivamente normati con appositi decreti ministeriali e circolari di Agea i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 37 ter del regolamento (CE) 555/08 così come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013 sull'erogazione degli anticipi*";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 3525 del 25-05-2013 avente ad oggetto "*Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014*" con il quale vengono stanziati per la Regione Lazio € 6.395.250,00 per le Misure facenti parte del Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vino di cui € 1.238.091,00 per il finanziamento delle domande relative alla Misura Investimenti;

VISTE le note della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca della Regione Lazio n. 199024DA/36/05 e n. 60396/GR/04/22 del 29-10-2013 inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea Organismo Pagatore con le quali viene comunicata la rimodulazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Regione Lazio nell'ambito della dotazione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno del Vino nell'anno 2014;

CONSIDERATO che nella sopra citata nota n. 436682 dell'11-10-2012, a seguito di rimodulazione, viene destinata alla Misura Investimenti la dotazione finanziaria di € 2.719.795,76 per l'annualità 2014;

VISTA la Determinazione n. A05165 del 19-06-2013 avente ad oggetto: "*Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e Reg. (CE) n.555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. DGR n. 186 del 06-05-2011. Misura Investimenti. Campagna 2012/2013. Approvazione degli elenchi regionali delle domande biennali presentate, ammesse e non ammesse. Autorizzazione al finanziamento. Adozione del modello di Provvedimento di concessione dell'aiuto per investimenti biennali*";

CONSIDERATO che la somma impegnata per il pagamento nel 2014 delle domande biennali di cui alla Determinazione n. A05165 del 19-06-2013 è pari a € 1.949.460,08 per cui l'importo disponibile per il finanziamento delle domande annuali presentate nella campagna 2013/2014 è pari a € **770.335,68** quale somma ottenuta sottraendo alla dotazione finanziaria di € 2.719.795,76 l'importo di € 1.949.460,08 di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del DM n. 1831/2011 le Regioni adottano le determinazioni per applicare la misura degli investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità. A tal fine trasmettono, al Ministero e ad Agea i provvedimenti adottati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del DM n. 1831/2011, il Ministero, verifica la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate dalle Regioni e formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante "*Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e ss. .m. e ii.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Campagna 2013/2014*" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all'approvazione del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vino per la campagna 2014/2015;

RITENUTO di subordinare la possibilità di erogare gli anticipi per le domande biennali ritenute finanziabili, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria, all'adozione a livello nazionale delle norme di applicazione dell'articolo 37 ter del Regolamento (CE) n. 555/08 così come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013;

RITENUTO che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale;

RITENUTO che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2013/2014 saranno direttamente attuati nella Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante "*Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e ss. mm. e ii.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Campagna 2013/2014*" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all'approvazione del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vino per la campagna 2014/2015;

3. di subordinare la possibilità di erogare gli anticipi per le domande biennali ritenute finanziabili, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria, all'adozione a livello nazionale delle norme di applicazione dell'articolo 37 ter del Regolamento (CE) n. 555/08 così come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea Coordinamento e Agea Organismo Pagatore, ciascuno per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2 commi 6 e 7 e del Decreto MIPAAF n. 1831 del 04/03/2011 e dell'articolo n. 5 della Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7-04-2011;
5. che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale;
6. che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2013/2014 saranno direttamente attuati nella Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento ricorre nella casistica di cui all'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore
Roberto Ottaviani

Allegato A



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Reg. (CE) N. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e Reg. (CE) N. 555/2008 e ss. mm. e ii.

**Programma Nazionale Di Sostegno Del Settore Vitivinicolo
D.M. Del M.I.P.A.A.F. N. 1831 Del 04/03/2011 e s.s. m.m. e i.i.
DGR N. 186 Del 06-05-2011**

**DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DELLA
MISURA INVESTIMENTI**

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2013- 2014

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Requisiti
- Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande e uffici regionali competenti per territorio
- Articolo 6 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 7 - Documentazione richiesta e condizioni di ammissibilità
- Articolo 8 - Domande di rettifica
- Articolo 9 - Realizzazione dell'investimento
- Articolo 10 - Rinuncia della domanda di aiuto
- Articolo 11 - Agevolazioni previste
- Articolo 12 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 13 - Dotazione finanziaria
- Articolo 14 - Rendicontazione della spesa, domande di pagamento e impegni ex post
- Articolo 15 - Ulteriori disposizioni

PREMESSA

Con il presente Provvedimento sono stabilite le **Disposizioni Regionali Applicative (DRA)** della Misura "Investimenti", campagna vitivinicola 2013-2014 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii, del Regolamento (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e ss. mm. e ii, della D.G.R. n. 186 del 6 MAGGIO 2011, della Circolare Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011 e delle Istruzioni Operative di Agea Op n. 23 del 16-12-2013. Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni applicative occorre fare riferimento alla sopra citata normativa ed ai successivi Decreti del Mipaaf e Istruzioni Operative di Agea sulla Misura Investimenti che verranno resi disponibili nel portale della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

L'amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni Regionali sulla base di modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dell'articolo 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.

In caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Per quanto riguarda le domande biennali l'ammissibilità e la finanziabilità dei potenziali soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per la campagna vitivinicola 2014/2015, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2015, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Il Decreto (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2015 sarà riportato nell'area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

ARTICOLO 1

Obiettivi e Finalità

Ai sensi dell'articolo n. 2 del DM 4 marzo 2011, n. 1831 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in

termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss., mm. e ii. ;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss., mm. e ii.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3

Requisiti

Ai sensi dell'art. 3, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, possono accedere agli aiuti per gli interventi e le spese ammissibili di cui al successivo articolo n. 6:

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;
2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata;

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenute, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Con nota n. 3706 del 30-05-2013 del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea PIUE VIII è stato inoltre chiarito che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo n. 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 le società/imprese che:

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- producono uva e hanno presentato la relativa dichiarazione di vendemmia o che sono subentrate nella conduzione delle superfici vitate del precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia

e che

- nello statuto societario prevedono la produzione di uva, di mosto e di vino.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Le imprese richiedenti accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09.

Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/07, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.*

Per accedere al regime di aiuti i soggetti che intendono presentare domanda devono:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale.

Il richiedente per accedere al regime di aiuti dovrà dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale.

I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato.

I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà;
- usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato per una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale.

Al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alle domande presentate devono essere immediatamente "cantierabili".

Per cantierabilità s'intende l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o per

* Ai sensi della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004* la Commissione ritiene che per impresa in difficoltà si intende una impresa che soddisfa le seguenti condizioni: non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

interventi su fabbricati esistenti: **permesso di costruire, denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA), autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli.** La mancata acquisizione della cantierabilità, anche su parte degli investimenti programmati, comporterà la non ammissibilità della domanda.

Per gli interventi di cui al successivo articolo n. 6 le imprese vitivinicole possono presentare domanda solo sulla Misura Investimenti di cui al presente provvedimento e non possono presentare domanda sulle misure 121 e 123 del PSR Lazio.

Le imprese vitivinicole che hanno presentato domanda biennale sulla Misura Investimenti nell'annualità precedente possono procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto nella presente annualità solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti e siano stati presentati alla competente Area Decentrata Agricoltura tutti i documenti in formato cartaceo relativi alla richiesta di pagamento.

Le imprese vitivinicole che hanno presentato domande sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio 2007/2013 (bando singolo, pacchetto giovani e PIF) relativamente al comparto vitivinicolo e per uno o più degli interventi di cui al successivo articolo n. 6 del presente provvedimento possono presentare la domanda sulla Misura "Investimenti" OCM Vino solamente nel caso in cui:

- 1. abbiano già effettuato nell'ambito del PSR la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento;**
- 2. abbiano presentato rinuncia alla domanda presentata sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio o alla parte relativa agli interventi e alle spese ammissibili di cui al successivo articolo n. 6.**

ARTICOLO 4

Modalità per la presentazione delle domande:

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, in relazione alla residenza del richiedente se persona fisica o alla sede legale se persona giuridica.

Ai sensi dell'articolo n. 5 comma 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 , n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e , n. ACIU.2011.678 del 25 novembre 2011, n. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 e altre eventuali circolari successive utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

La domanda di aiuto contiene anche i contenuti informativi del fascicolo aziendale e gli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

La domanda di aiuto è presentata all'OP Agea ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/05 secondo quanto disposto dalle Istruzioni Operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 ed è redatta secondo lo schema facsimile allegato alle medesime Istruzioni Operative di Agea.

Il produttore deve presentare la domanda di aiuto in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it:

- ◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- ◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Al riguardo si evidenzia che, all'interno del programma per l'inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio telematico, non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

La domanda priva di sottoscrizione nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'e-mail.

Il paragrafo n. 15 delle Istruzioni Operative di Agea OP n. 23 del 16-12-2013 prevedono, tra l'altro, che ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nella domanda (Quadro A, sez. II) i

codici BIC e IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto.

Il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice BIC- IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez.II) lo identifichi quale beneficiario e deve dichiarare che il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio Istituto di credito.

In riferimento al termine per il completamento delle operazioni di investimento e per la presentazione della domanda di pagamento, considerato che i tempi per l’effettuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuabili dal 30 agosto, termine disposto per la conclusione degli investimenti come sopra richiamato, al 20 settembre di ciascun anno, termine per l’invio in Agea degli elenchi di pagamento, sarebbero troppo limitati viene anticipato il termine per la realizzazione degli investimenti e per la presentazione delle domande di pagamento rispetto a quanto stabilito da Agea con le Istruzioni Operative n. 23 del 16 Dicembre 2013 secondo quanto riportato al presente articolo e al successivo articolo 14.

Pertanto, ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- **“Progetti annuali” per investimenti da completare entro il 31 luglio 2014 ;**
- **“Progetti biennali” per investimenti da completare entro il 31 luglio 2015.**

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali.

Nel caso in cui vengano presentate due domande nella medesima campagna vitivinicola le voci di spesa richieste nelle due domande devono essere chiaramente distinte e separate al fine di evitare duplicazioni di finanziamento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell’investimento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- *‘Domanda iniziale’;*
- *‘Domanda di rettifica’*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

Per le domande biennali il richiedente deve dichiarare all’atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

Non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.

L’erogazione degli anticipi, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento e di apposita polizza fidejussoria, è condizionata:

- all'approvazione del sopra citato decreto di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2015 in tempo utile per l'approvazione della determinazione di finanziamento delle domande biennali e per il rilascio dell'atto di concessione alle aziende le cui domande istruite con esito positivo saranno collocate in posizione utile in graduatoria;
- alla disponibilità di fondi relativi alla campagna 2013/2014 che residuano dopo aver proceduto al finanziamento delle domande annuali;
- all'adozione a livello nazionale delle norme di applicazione dell'articolo 1 commi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 752/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo.

In proposito l'*articolo 5 bis*, comma 2, del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede che per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento.

Inoltre l'*Articolo 37 ter* del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede tra l'altro che i beneficiari che percepiscono degli anticipi sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:

- a) rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e
- b) una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre.

Inoltre l'*Articolo 37 ter* del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede che gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

Evidenziando che alla data di adozione del presente provvedimento le norme di attuazione degli articoli 5 bis e 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 non sono ancora disponibili, si specifica che il Decreto (MIPAAF) di attuazione degli articoli 5 bis e 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013, una volta adottato sarà riportato nell'area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

In caso di possibilità di pagamento con anticipo il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.

Sia per le domande annuali che per quelle biennali non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL)/acconti.

Non è prevista la presentazione di progetti collettivi.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni indicati nel paragrafo n. 7 delle Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 e le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati nel modello domanda approvato con le medesime Istruzioni Operative di Agea.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella domanda di aiuto, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati nella domanda così come da modello approvato con le Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013, rispondono al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

In riferimento al termine per il completamento delle operazioni di investimento e per la presentazione della domanda di pagamento valgono i termini indicati al presente articolo e all'articolo n. 14 delle presenti DRA i quali sono antecedenti di un mese rispetto ai termini ultimi indicati nelle Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 e nel relativo modello di domanda.

Il beneficiario che non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti incorre nella revoca dei benefici accordati con conseguente restituzione delle eventuali somme erogate, aumentate di interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento (non superiore a 60 giorni), indicato nella notifica dell'obbligo alla restituzione e sino alla data del rimborso, così come stabilito dal Reg. (UE) n. 937/2012.

ARTICOLO 5

Termini di presentazione delle domande e uffici regionali competenti per territorio

Il termine ultimo per la stampa e il rilascio telematico delle domande di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it è fissato al **18 febbraio 2014 salvo proroghe stabilite dall'organismo pagatore Agea.**

Le domande di aiuto rilasciate oltre il termine stabilito dall'Organismo pagatore Agea non sono ricevibili.

L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio telematico, deve essere sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dall' art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, e consegnata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, **entro le ore 14.00 del 28 febbraio 2014** salvo proroghe stabilite dall'Organismo pagatore Agea, a cura del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso gli Uffici regionali competenti per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il codice identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Di seguito si indicano gli **Uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio** in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41

03100 FROSINONE;

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D

04100 LATINA;

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A

02100 RIETI;

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A

00185 ROMA;

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 ,

01100 VITERBO.

Il CAA o il tecnico abilitato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

ARTICOLO 6 ***Interventi e spese ammissibili***

Il sostegno è concesso nell'ambito del **solo comparto vitivinicolo**.

Sono eleggibili le spese sostenute nel periodo che va dalla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN fino al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di opere edili l'inizio delle operazioni deve essere successivo alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN e successivo alla comunicazione di inizio lavori presentata al Comune competente.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda in quanto in caso di inammissibilità i lavori e gli acquisti non ammissibili rimangono a totale carico dei richiedenti.

Le spese non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale, regionale e locale) in particolare nell'ambito del Reg. (CE) n. 1698/2005 del consiglio sullo sviluppo rurale.

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammessi gli interventi, indicati per la Regione Lazio nell'Allegato1 del D.M. n° 1831 del 04 marzo 2011 così come modificato con Decreto Dipartimentale MIPAAF del 10 Ottobre 2012 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 dell'11 dicembre 2012 e di seguito riportati:

1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese le spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;

3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici per un investimento ammissibile per il singolo intervento non superiore a € 80.000;
4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica;
6. Spese generali collegate alle spese di cui agli interventi 1), 2), 3), 4), e 5) come onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del Regolamento (CE) n. 1234/07, al sostegno si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative alla Misura Investimenti di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 il quale prevede che:

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Pertanto all'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni realizzati o acquistati che hanno una durata di almeno cinque anni e che consentono di non distoglierli dall'uso indicato nella domanda (mantenimento della destinazione d'uso).

Le barriques e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese durante il periodo vincolativo alla manutenzione/rigenerazione delle barriques e contenitori per l'affinamento del vino e all'aggiornamento dei programmi informatici.

Le spese ammissibili all'aiuto devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto. Ciascuna spesa per essere ammissibile deve essere pertinente e congrua rispetto all'investimento vinicolo proposto nella domanda di aiuto.

Tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere rendicontate.

Le strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli e le strutture destinate al commercio al dettaglio, alle sale di degustazione e agli uffici per le quali viene richiesto l'aiuto devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Le strutture di cui sopra, anche nel caso in cui vengano realizzate con elementi prefabbricati, devono essere fisse, devono essere realizzate e/o installate solo su rilascio di apposito titolo autorizzativo previsto dal DPR n. 380 del 2001 e ss. mm. e ii. e devono rispettare quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme nazionali, regionali e comunali sull'edilizia.

Le voci di spesa relative alla trasformazione per le quali viene richiesto l'aiuto devono essere destinate solo ed esclusivamente alla trasformazione dell'uva da vino e dei prodotti vitivinicoli

come definiti all'allegato XI ter² del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17.

Le voci di spesa relative a confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio, commercio al dettaglio, sale di degustazione e uffici per le quali viene richiesto l'aiuto devono essere destinate solo ed esclusivamente ai prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17.

L'intervento n. 4 relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto fa riferimento solamente a spese materiali e relativi programmi informatici propedeutici alla creazione di sistemi che consentono l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC e IFS) nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17.

Nell'ambito delle spese propedeutiche all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto può essere ammessa anche la strumentazione e i relativi programmi informatici per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli trasformati e del processo di trasformazione dei prodotti vitivinicoli.

Non sono ammessi i costi di iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto.

I costi per consulenze per l'acquisto di beni materiali e software per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto sono ammessi solamente nell'ambito delle spese generali collegate all'intervento.

L'intervento n. 5 relativo al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevede il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante il processo produttivo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

Per il potenziamento e la razionalizzazione della logistica nelle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali ad esempio stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da realizzare/utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione dei prodotti vitivinicoli e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

² **Categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai punti 1-16 dell'allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i.:** 1)vino; 2)vino nuovo ancora in fermentazione, 3)vino, 4)vino spumante, 5)vino spumante di qualità, 6)vino spumante di qualità del tipo aromatico, 7)vino spumante gassificato, 8)vino frizzante, 9) vino frizzante gassificato, 10)mosto di uve, 11) mosto di uve parzialmente fermentato, 12)mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, 13) mosto di uve concentrato, 14) mosto di uve concentrato rettificato, 15) vino ottenuto da uve appassite, 16) vino di uve stramature.

Nell'ambito degli interventi n. 1), 2, 3), 4) e 5) come investimenti immateriali sono ammessi solamente i programmi informatici.

Gli altri investimenti immateriali quali consulenze, studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze sono ammessi solamente all'interno delle spese generali legate ai rispettivi interventi.

E' ammessa la spesa per l'acquisto dei programmi con relativa licenza. I programmi informatici devono essere muniti di apposita licenza mono-azienda riferita all'azienda richiedente e devono riguardare solo ed esclusivamente la cantina e i prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17 (non sono ammessi ad esempio programmi che gestiscono sia la cantina che il vigneto).

Considerato che ai sensi dell'art. n. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 tutte le operazioni di investimento devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal pagamento del saldo finale, non sono ammessi programmi informatici che non saranno utilizzati in azienda per tutto il periodo di destinazione d'uso. E' possibile procedere all'aggiornamento dei programmi durante il periodo vincolativo. Le spese per gli aggiornamenti sono a carico del richiedente.

Le spese per programmi informatici relative agli interventi n. 1), 2), 3) e 4) di cui al presente articolo devono essere connesse agli investimenti materiali richiesti e da realizzare all'interno dello specifico intervento. Questo comporta che per gli interventi n. 1), 2), 3) e 4) non è possibile richiedere in domanda solamente un programma informatico senza richiedere le attrezzature, gli impianti e i componenti hardware per i quali il programma informatico sarà utilizzato. Per l'intervento n. 5) è invece possibile richiedere in domanda solamente il programma informatico anche indipendente dagli investimenti materiali richiesti per il medesimo intervento purché comunque ci siano in azienda tutti i componenti hardware e la strumentazione che consentano di utilizzare il programma informatico..

I programmi informatici sono ammessi solamente, relativamente al singolo progetto, nel limite massimo complessivo di:

- € 100.000 di investimento ammissibile per le domande annuali;

- € 150.000 di investimento ammissibile per le domande biennali.

Le spese generali relative agli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10 % dell'investimento per lavori e opere edili;**

- fino ad un massimo del **5 % dell'investimento per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili.**

Per tutti gli interventi le consulenze sono ammesse solamente all'interno delle spese generali.

Le spese generali, sia per lavori e opere edili sia per gli altri investimenti, devono essere scorporate dai singoli interventi ai quali si riferiscono e inserite nell'apposito intervento n. 6 della domanda di aiuto denominato appunto "spese generali".

Non sono ammissibili a contributo spese generali non riportate nell'intervento n. 6 "spese generali" della domanda di aiuto e riportate all'interno degli altri interventi unitamente alle altre spese.

Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto delle percentuali massime di cui sopra.

Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per :

- **investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;**
- **operazioni che riguardano il vigneto e la raccolta e il trasporto dell'uva fino alla cantina.**
- **acquisto di fabbricati;**
- **acquisto di terreni;**
- **interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;**
- **interventi di sostituzione**, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli” e specificati all'articolo n. 44 del documento “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento” del PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii. che si riporta di seguito.

Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per “investimenti di sostituzione” si intende:

- “investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

- Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

- costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti vitivinicoli;

- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento (ad esempio da mosto a vino);

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti, programmi informatici)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari e programmi informatici con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

Non è ammesso l'acquisto di un nuovo programma in sostituzione di un altro programma di pari funzioni con età inferiore a 5 anni.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di un programma informatico di recente introduzione che ne sostituisce un'altro di pari funzioni con almeno 5 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di un anno (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature e/o di programmi informatici che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento (ad esempio da mosto a vino);

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

- **manutenzione ordinaria e riparazione di macchine, attrezzature, strutture ed impianti;**
- **acquisto di macchinari attrezzature ed impianti usati;**
- **Acquisto di programmi informatici analoghi ad altri programmi informatici acquistati con il contributo di cui alla presente misura dell'OCM Vino e per i quali vige ancora il vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dal pagamento del saldo;**
- **acquisti di motrici di trasporto**, fatto salvo l'acquisto di mezzi e di carrelli specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni, ma sono ammessi ad esempio muletti);
- **spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;**
- **Spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dall'erogazione del saldo finale;**
- **spese per noleggio di macchine ed attrezzature;**

- **acquisti mediante leasing;**
- **spese propedeutiche alla creazione di sistemi che consentono l'introduzione e il mantenimento di standard di certificazione alimentari privati (ad esempio standard alimentari di una catena di distribuzione).**
- **spese amministrative e per il personale;**
- **spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni;**
- **opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;**
- **strutture prefabbricate mobili;**
- **interessi passivi;**
- **spese per garanzie bancarie o assicurative;**
- **IVA;**
- **spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata.** Le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- **investimenti che abbiano avuto inizio prima della presentazione telematica della domanda di aiuto sul portale SIAN o che siano stati realizzati dopo il termine per la loro esecuzione.**
- **viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;**
- **Costi per programmi informatici eccedenti il limite massimo complessivo di:**
 - € 100.000 di investimento ammissibile per le domande annuali;
 - € 150.000 di investimento ammissibile per le domande biennali.
- **qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare.**

Limitazioni e vincoli

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti **all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo**, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

In tale periodo gli investimenti non possono subire modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

ARTICOLO 7

Documentazione richiesta e condizioni di ammissibilità

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale e alle informazioni predisposte nel modello di domanda approvato con le Istruzioni Operative di Agea n. 23 del 16-12-2013, deve contenere le seguenti informazioni:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le priorità richieste ai fini della graduatoria;
3. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
4. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
5. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso previste dal Reg. 436/2009.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

6. Dichiarazioni Mensili obbligatorie (DM 10 o DM10 VIRTUALE ricostruito con i dati contenuti nel flusso UniEmens Individuale), che l'azienda invia all'INPS, tramite i flussi EMENS, DM10 o UNIEMENS contenente tutti i contributi versati per i dipendenti e da cui si evince anche il numero totale dei dipendenti impiegati in azienda sia a tempo determinato che indeterminato nell'anno che precede la presentazione della domanda. Nel caso di azienda non tenuta all'invio dei DM10 occorre presentare una **dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestante il numero di persone impiegate nell'impresa nell'anno che precede la presentazione della domanda**. Nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno che precede la presentazione della domanda occorre presentare una **dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione**.
7. **dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) relativa alla regolare iscrizione alla competente CCIAA (riportare n. di iscrizione) e alla vigenza;**
8. **copia del bilancio dell'impresa riferito al 2013**. Nel caso in cui l'esercizio contabile riferito al 2013 non è stato ancora chiuso ed approvato prima della presentazione della domanda può essere presentata in fase di presentazione della domanda una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dalla quale si evince la tipologia dell'impresa richiedente in relazione al fatturato e al numero di dipendenti a condizione che prima dell'ammissibilità della domanda di aiuto venga presentato il bilancio 2013 chiuso e approvato. I soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione dei bilanci alla Camera di Commercio devono presentare il bilancio depositato. Per le imprese senza obbligo di bilancio nell'anno che precede la presentazione della domanda, occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo

- fatturato e del numero di dipendenti dell'anno che precede la presentazione della domanda per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
9. **relazione tecnica** con la quale si dimostra che l'intervento comporta un miglioramento del rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività ed in cui si illustra il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. Nella relazione tecnica dovrà essere adeguatamente dimostrato che gli investimenti richiesti in domanda non sono investimenti di mera sostituzione. La relazione dovrà inoltre contenere almeno i seguenti elementi:
- ◇ organizzazione dell'azienda;
 - ◇ descrizione analitica degli interventi che si intendono realizzare;
 - ◇ localizzazione degli investimenti;
 - ◇ quantificazione economica dettagliata degli investimenti;
 - ◇ risultati economici dell'ultimo esercizio;
 - ◇ mercati serviti e piano delle vendite;
 - ◇ piano degli investimenti;
 - ◇ piano finanziario e fonti di finanziamento;
 - ◇ crono-programma degli investimenti;
 - ◇ benefici e risultati economici attesi dopo la realizzazione dell'investimento;
10. **planimetrie** della cantina riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica;
11. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovrà essere allegata **copia del progetto esecutivo delle opere comprensivo di disegni tecnici e relazione tecnica debitamente timbrati dal Comune** presso i quali sono stati presentati;
12. **Computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese.
13. per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa** e presentare una **relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito dalle 3 ditte in concorrenza**. E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice;
14. **nel caso di acquisto di macchine e attrezzature che devono essere collocate in locali pre-esistenti per i quali l'investimento non prevede interventi strutturali** (così come definiti dall'articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) **occorre presentare il certificato di agibilità**³. Può essere accettata la richiesta di agibilità presentata al Comune competente a condizione che prima dell'ammissibilità venga presentato il certificato di agibilità o che siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.. In alternativa alla presentazione del certificato di agibilità anche acquisita mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo n. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. così come

³ Nel caso in cui invece le macchine e attrezzature saranno collocate in locali per i quali l'investimento prevede interventi strutturali (così come definiti dall'articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) il certificato di agibilità dovrà essere presentato unitamente alla domanda di pagamento così come previsto al successivo articolo 14.

modificato e integrato con Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 che consiste nella dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente;
- c) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- d) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.

15. concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto:

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con la presentazione degli idonei titoli abilitativi previsti caso per caso dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o interventi su fabbricati esistenti quali ad esempio

- **Permesso di costruire,**
- **Denuncia di Inizio Attività (DIA),**
- **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),**
- **Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA).**

Nel caso di lavori strutturali che possono essere realizzati con D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L.A. ai sensi della normativa vigente anche in assenza di permesso di costruire dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A., S.C.I.A., o C.I.L.A.;

16. Relazione contenente la localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso locali e dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- **Proprietà e/o comproprietà;**
- **usufrutto;**
- **contratto di affitto scritto e registrato di una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale.**

I richiedenti che non sono proprietari degli immobili oggetto dell'intervento (affittuari o usufruttuari o comproprietari) dovranno allegare inoltre la dichiarazione del proprietario/comproprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda, ne autorizza l'esecuzione e dichiara di essere a conoscenza che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

17. Per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale:
- si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nella domanda;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.
- Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo;
18. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
19. Documentazione prevista dall'articolo 12 del presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi.
20. Eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2013/2014 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

Le domande di aiuto devono essere complete di tutti gli allegati previsti dai punti 1-20 in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti.

Come stabilito dalle Istruzioni operative n. 23 del 16-12-2013 di Agea Op l'Ufficio Regionale competente per territorio accerta la ricezione delle domande di aiuto e dei relativi allegati entro i termini stabiliti da Agea, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione attestante i requisiti di accesso.

Sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati l'Ufficio Regionale competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, dalle Istruzioni operative di

AGEA con particolare riferimento alle Istruzioni operative di Agea Op n. 23 del 16-12-2013 e dalle presenti Disposizioni Regionali Attuative (DRA).

In fase istruttoria gli Uffici regionali competenti per territorio procederanno, tra l'altro, alla verifica della presenza dei requisiti di accesso, alla verifica che l'azienda non ha ottenuto né richiesto per le medesime operazioni presenti in domanda contributi con precedenti domande relative alla Misura Investimenti o su analoghe misure del PSR, ad individuare gli interventi e le spese ammissibili, a valutare la congruità e la ragionevolezza delle spese proposte, ad individuare la tipologia dell'impresa e la relativa percentuale di aiuto da erogare, ed entreranno nel merito della documentazione presentata valutandone la conformità e la correttezza sostanziale.

Tra le verifiche di ammissibilità sono previste, tra l'altro, quelle indicate **al paragrafo n. 11 delle Istruzioni operative di Agea Op n. 23 del 16-12-2013.**

Le verifiche di ammissibilità comprendono anche la verifica **dell'affidabilità del richiedente ai sensi dell'articolo 24 del regolamento n. 65/2011.** A tal proposito sono considerate inammissibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione finanziate nell'ambito dei programmi di Sviluppo Rurale, dell'OCM Vino e di altri aiuti comunitari. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui uno o più dei documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione regionale può essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesta in quale Area Decentrata Agricoltura e per quale istanza il documento sono stati presentati.

Così come comunicato da Agea Op con e-mail del 8-03-2013 assunta al protocollo con n. 93934/10/20 del 08-03-2013 in riferimento ad un parere della Commissione UE del 2007 in merito alla richiesta del DURC per l'ammissibilità agli aiuti esclusivamente comunitari il DURC non costituisce requisito ai fini dell'ammissibilità ma viene accettata la compensazione tra il credito rappresentato dall'aiuto comunitario e il debito contributivo. Pertanto Agea Op, così come specificato nelle Istruzioni Operative n. 23 del 16-12-2013, in caso di irregolarità contributive procederà in fase di pagamento di saldo/anticipo al recupero dell'eventuale debito contributivo.

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione e/o giacenza della campagna in corso previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.

Sono escluse dalla misura Investimenti, le imprese soggette all'obbligo di presentare le dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini regolamentari previsti, salvo causa di forza maggiore (Regolamento CE n. 436/2009, art. 18, paragrafo 1);

Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2013/2014 è necessario presentare in allegato alla domanda anche la documentazione di cui all'elenco seguente:

a. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare

Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;

oppure

~ Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento;

b. Calamità naturale

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;

oppure

~ Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;

Perizia assicurativa;

c. Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;

d. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc;

e. Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Copia di atto proveniente dall' autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto.

ARTICOLO 8 ***Domande di rettifica***

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il **18 febbraio 2014** o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

ARTICOLO 9 **Realizzazione dell'investimento**

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIPAAF n. 1831 del 4 MARZO 2011 il saldo viene erogato **solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto** e ammesso a finanziamento e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. **Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.**

Pertanto, **il soggetto interessato deve includere nella domanda di aiuto le operazioni che è sicuro di portare a termine in tempo utile per ricevere il pagamento.**

Varianti

Sia per le domande biennali che per le domande annuali sono ammesse varianti se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- devono **essere richieste alla competente Area Decentrata Agricoltura entro e non oltre**
 - **60 giorni prima del termine per il completamento dell'investimento in caso di domande annuali;**
 - **90 giorni prima del termine per il completamento dell'investimento in caso di domande biennali;**
- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto originario;
- non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;
- non possono comportare uno spostamento dei termini temporali entro cui realizzare l'investimento;
- la richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica prevista dal precedente articolo n. 7 e dalle specifiche istruzioni operative di Agea, di una relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- devono essere approvate dalla competente Area Decentrata Agricoltura entro 60 giorni dalla loro presentazione;
- nella variante non si possono introdurre ulteriori interventi oltre a quelli richiesti nella domanda di aiuto originaria;
- nell'ambito degli interventi richiesti in domanda possono essere richieste in variante modifiche sia all'interno di ciascun intervento sia tra gli interventi richiesti in domanda con il vincolo che il totale della spesa ammessa non può essere superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto.

Le eventuali economie, cioè la differenza tra quanto speso e quanto ammesso per l'acquisto/realizzazione di una singola voce di spesa, non sono considerate varianti e, nello

* Ai sensi dell'articolo n. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009 sono riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre voci di spesa né tra interventi né all'interno di un singolo intervento;

Tranne che per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 le varianti possono comportare una variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 20% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso. La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non può essere richiesta una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Sulla domanda di variante e sulle nuove voci di spesa richieste in variante la competente Area Decentrata Agricoltura (Ufficio regionale competente per territorio) effettuerà, oltre alle verifiche del rispetto delle condizioni di cui sopra anche tutte le verifiche di ammissibilità previste in fase di ammissibilità della domanda di aiuto.

In caso di istruttoria positiva della richiesta di variante l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio rilascerà all'azienda richiedente un atto di concessione di variante e provvederà ad inserire sul SIAN le variazioni autorizzate e il codice identificativo dell'atto di concessione di variante. Al termine dell'inserimento sul SIAN della variante da parte dell'Area Decentrata Agricoltura sarà creata una "scheda variante" che dovrà essere rilasciata, stampata e firmata dal funzionario istruttore con relativa attribuzione di numero di protocollo Agea.

In caso di istruttoria negativa della richiesta di variante l'Area Decentrata Agricoltura provvederà a darne comunicazione all'azienda richiedente e il progetto dovrà essere realizzato sulla base di quanto approvato in fase di ammissibilità e riportato nell'atto di concessione.

Le spese richieste in variante sostenute prima della presentazione della variante non sono ammissibili.

A decorrere dalla data di richiesta della variante le spese richieste in variante possono essere sostenute sotto la piena ed esclusiva responsabilità del richiedente a partire dalla data della richiesta. Nel caso in cui la variante richiesta risulti non ammessa a seguito dell'istruttoria condotta dalla competente Area Decentrata Agricoltura le spese eventualmente sostenute per gli interventi oggetto di richiesta di variante rimarranno a carico del richiedente.

In assenza dell'atto di concessione della variante e della scheda di variante prodotta dal SIAN le spese oggetto di variante non potranno essere oggetto della domanda di pagamento.

Modifiche non sostanziali

In quanto non considerate varianti, **sia per le domande biennali che per quelle annuali sono ammissibili modifiche non sostanziali** se sono coerenti con gli obiettivi del presente provvedimento e sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, **fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.**

Si considerano modifiche non sostanziali le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi.

Le modifiche non sostanziali possono essere ammesse nei seguenti casi:

- a) non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- b) vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- c) vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- d) vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- e) per risolvere aspetti di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le modifiche non sostanziali possono comportare una **variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 10% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso**. La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Non concorrono al raggiungimento della soglia del 10% le economie di spesa, la variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca per l'acquisto della medesima tipologia di macchina/attrezzatura.

Le eventuali economie, cioè la differenza tra quanto speso e quanto ammesso per l'acquisto/realizzazione di una singola voce di spesa, non concorrono alla determinazione della soglia del 10 % e, nello stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre voci di spesa;

Possono essere consentite modifiche non sostanziali esclusivamente all'interno di ciascun intervento.

È possibile il cambio di preventivo purché venga fornita una specifica relazione giustificativa e purché si rispettino le condizioni di cui sopra.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non sono ammesse modifiche che comportino una variazione del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio che ha permesso di collocarsi in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le modifiche non sostanziali, debitamente descritte e documentate, non necessitano di comunicazione preventiva da parte del beneficiario e possono essere approvate a consuntivo in sede di verifica di accertamento finale dei lavori.

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzii le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori.

L'incaricato dell'accertamento finale verifica, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Se le modifiche apportate non vengono riconosciute come "modifiche non sostanziali" in fase di accertamento finale le spese affrontate rimarranno a carico del beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.

ARTICOLO 10

Rinuncia della domanda di aiuto

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere ritirata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale rinuncia ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

ARTICOLO 11

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

■ **Progetti annuali**

- € 800.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile a finanziamento;
- € 10.000 quale limite minimo del costo totale dell'investimento ammissibile a finanziamento;

■ **Progetti biennali**

- € 1.200.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile a finanziamento;
- € 20.000 quale limite minimo del costo totale dell'investimento ammissibile a finanziamento.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili i progetti il cui importo totale richiesto in domanda o risultante dagli esiti dell'istruttoria sia inferiore ai valori minimi sopra riportati.

Riguardo il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è possibile presentare domande con importi superiori ma, in tale caso, le spese superiori al limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile saranno a totale carico del richiedente.

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE*.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 20% dell'investimento finanziabile.

ARTICOLO 12

Criteria per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo n. 2 comma 6 del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Dal momento che il finanziamento delle domande biennali e delle domande annuali avverrà in tempi separati e con fondi diversi sarà predisposta una graduatoria per le domande annuali e una per le domande biennali.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di priorità per l'attribuzione dei punteggi in funzione dei quali saranno ordinate le domande di aiuto nelle rispettive graduatorie di ammissibilità delle domande annuali e delle domande biennali.

TABELLA A - CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI			
NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Imprese che non effettuano l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del <u>vino acquistato</u> , ai fini della sua commercializzazione.	Tale priorità <u>viene assegnata nel caso l'impresa non acquisti vino</u> , ai fini della sua commercializzazione ma svolga una o più delle attività previste dalle lettere a, b e c dell'articolo 3 del presente provvedimento.	30
2	Produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91)	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento preveda l' <u>esclusiva</u> (100%) lavorazione di uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica.	10
3	Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto	La priorità è attribuita solo nel caso in cui nella cantina	10

* La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

	ottenuto.	viene ottenuto almeno il 60% di prodotto trasformato DO e IG rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato.	
4	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	10
5	Richiedente che non ha ottenuto aiuti a valere sulle Misura investimenti dell'OCM Vino e sulle misure 121 e/o 123 del P.S.R. Lazio 2007-2013 nel settore vitivinicolo.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui al momento della presentazione della domanda per l'azienda richiedente non sia stata finanziata alcuna domanda relativa alla Misura Investimenti dell'OCM vino e alle misure 121 e/o 123 del PSR 2007-2013 Lazio relativamente al comparto vitivinicolo.	40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91, i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

Per l'attribuzione del punteggio relativo agli Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di produzione DO e IG rispetto al totale prodotto nell'ultima campagna vitivinicola.

Per il calcolo delle quantità si farà riferimento all'ultima dichiarazione Vitivinicola di vendemmia/produzione.

Nel caso di nuova azienda che non ha mai prodotto dovrà essere dimostrato che almeno il 60% del prodotto che sarà conferito all'azienda per la trasformazione sia idoneo alla produzione di Vini DO e IG.

L'Area Politiche si Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata, con apposita Determinazione, approva gli esiti di ammissibilità e di non ammissibilità delle domande di aiuto comunicati dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio e le graduatorie uniche regionali di finanziabilità distinte per le domande annuali e per le domande biennali e redatte sulla base dei criteri di priorità sopra indicati.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nella graduatoria regionale fino alla copertura delle dotazioni previste per le domande annuali e per le domande biennali.

Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio comunicano ai richiedenti, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto rilasciando il relativo provvedimento di concessione degli aiuti oppure l'ammissibilità ma non finanziabilità della domanda di aiuto oppure la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Nel caso in cui il beneficiario non accetti e non sottoscriva senza porre riserve il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti finanziati e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti emesso.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti, fatta salva la valutazione di inammissibilità di taluni costi imputati dal richiedente al progetto.

Il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche potrebbe tuttavia avvenire qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie per la Misura Investimenti per la Regione Lazio nell'ambito del PNS settore vino.

ARTICOLO 13

Dotazione finanziaria

Dalle presenti disposizioni non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Lazio in quanto l'onere finanziario è interamente a carico dei fondi comunitari erogati dall'Organismo pagatore Agea in relazione alla dotazione finanziaria assegnata alla Regione Lazio con appositi Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali (MIPAAF).

Per il finanziamento delle domande annuali inoltrate ai sensi delle apposite Istruzioni Operative di Agea n.23 del 16-12-2013 delle presenti disposizioni sono destinati, a valere sui fondi comunitari FEAGA erogati dall'Organismo pagatore Agea, complessivamente € **770.335,68**.

Per quanto riguarda le domande biennali la finanziabilità delle domande istruite con esito positivo e collocate in posizione utile in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l'anno 2015.

Per il finanziamento delle domande l'Amministrazione regionale può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate nel caso in cui si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla mancata o minore utilizzazione delle risorse stanziare per altre Misure del Piano Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2013-2014 e per la campagna vitivinicola 2014-2015.

ARTICOLO 14

Rendicontazione della spesa, domande di pagamento e impegni ex post

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate e per le quali è stato rilasciato il provvedimento di concessione i beneficiari, pena la revoca dell'aiuto e la restituzione dell'anticipo eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, dovranno realizzare tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda:

- **entro il 31 luglio 2014 per le domande di investimento di durata annuale;**
- **entro il 31 luglio 2015 per le domande di investimento di durata biennale.**

Inoltre, pena la revoca dell'aiuto e la restituzione dell'anticipo eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, dovranno presentare la relativa domanda di pagamento entro il seguente termine:

- **31 luglio 2014 per le domande di investimento di durata annuale e per le domande di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;**
- **31 luglio 2015 per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo.**

Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l'apposita applicazione presente nel portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento".

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio telematico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro i medesimi termini sopra stabiliti .

Nel caso in cui la domanda di pagamento sia rilasciata telematicamente e presentata in formato cartaceo oltre i termini sopra riportati la domanda non sarà ricevibile e saranno avviate le procedure per la revoca degli aiuti concessi.

Con apposite successive Istruzioni Operative di Agea che saranno pubblicate sul sito www.agea.gov.it saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o di saldo.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata della seguente documentazione e della eventuale ulteriore documentazione che sarà stabilita con apposite emanande Istruzioni Operative di Agea:

1) Relazione tecnica finale firmata da un tecnico abilitato con data di inizio e fine dei lavori e indicazione degli investimenti realizzati;	
Per gli investimenti strutturali:	2) Comunicazione fine lavori presentata al comune competente.
	3) Computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo e che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale;
	4) Elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto;
	5) Tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
6) Copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa: fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto telematica e pari o antecedente al termine per la conclusione dei lavori stabilito da Op Agea;	
7) Copia conforme all'originale dei giustificativi di pagamento: <u>Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) o Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo;</u>	
8) Estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio ove sono elencate le scritture contabili eseguite;	
9) Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;	

10) Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici;
<p>11) Certificato di agibilità (così come previsto dal DPR 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) nel caso in cui il progetto riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuove costruzioni; - ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; <p>In alternativa, qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata del certificato di agibilità degli investimenti realizzati, anche acquisita mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presentazione della richiesta del certificato di agibilità presentata al Comune competente e di una garanzia fideiussoria a favore di AGEA – O.P., redatta secondo il modello e secondo le procedure approvati con Determinazione n. A07150 del 10-09-2013 di durata massima di 18 mesi e per un importo complessivo pari al 110% dell'aiuto concedibile, comprensivo dell'eventuale anticipazione. Entro il termine di 10 mesi successivi alla costituzione della polizza, a pena di escussione della stessa, deve essere presentato il certificato di agibilità all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presentazione di quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo n. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. così come modificato e integrato con Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 che consiste nella dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> f) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; g) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.; h) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.; i) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.; j) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. <p>In assenza del certificato di agibilità, anche acquisito mediante l'istituto del silenzio assenso, o di quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo n. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii o della polizza fideiussoria di cui sopra la domanda di pagamento verrà dichiarata non ammissibile;</p>
12) Certificati di conformità degli impianti realizzati;
13) Certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
14) DIA sanitaria (ove prevista);
15) Schema finanziario finale con indicazione dei riferimenti dei bonifici e delle fatture;
Documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
16) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del

2009;

17) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore (ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009) a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009.
--

Nel caso in cui, a seguito di successivi controlli a campione effettuati dal Comune competente, venga revocata l'agibilità acquisita mediante attestazione di agibilità di cui al comma 5-bis dell'articolo n. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. si procederà all'avvio delle procedure per la revoca dell'aiuto concesso;

Se la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza è fissata in data successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento i richiedenti dovranno indicare nella domanda di pagamento l'obbligo o meno alla suddetta presentazione (SI o NO). In fase di controllo in loco sarà verificata la presenza della dichiarazione di giacenza nel caso in cui il beneficiario sia obbligato alla presentazione della stessa.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 218/2012 in modifica del D.lgs n. 159/2011, qualora il **contributo complessivo concesso sia pari o superiore a € 150.000,00** prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo) **l'Ufficio Regionale competente per territorio deve richiedere, per tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e per tutti i familiari conviventi dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, alla Prefettura competente per territorio e acquisire** dalla medesima l'apposita **certificazione antimafia** (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 e ss. mm. e ii.), previa consegna da parte del richiedente o del rappresentante legale della società della **dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale** e della **dichiarazione sostitutiva familiari conviventi** redatti secondo i modelli allegati alla nota di Agea prot. n. DPMU.2013.1021 del 26/03/2013.

Il pagamento può essere autorizzato in presenza di certificazione antimafia oppure con riserva, così come indicato da Agea OP con nota Prot. n. DPMU.2013. 365 del 05/02/2013 in riferimento all'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal d.lgs. n. 218/2012, in assenza di certificazione antimafia - **sotto condizione risolutiva** - in due casi:

- decorsi 45 giorni dalla richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura territorialmente competente (si prescinde dai casi di urgenza);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura territorialmente competente nei casi di urgenza.

Ai sensi della circolare Agea n. 29 del 23-07-2012 appena la certificazione antimafia verrà acquisita dall'Ente Istruttore, lo stesso avrà cura di registrarne gli estremi a sistema. Qualora, invece, le informazioni rilasciate dalla Prefettura dovessero risultare negative con conseguente decadenza dell'aiuto, l'Ente istruttore è tenuto a registrare gli estremi del certificato "interdittivo" a sistema, ed a darne immediata comunicazione all'Ag.E.A. OP per l'attivazione delle procedure di recupero e relativa iscrizione nel registro debitori dell' Ag.E.A".

L'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 86 del Codice Antimafia ha validità di dodici mesi, salvo che non ricorrano modificazioni nell'assetto societario o gestionale.

In caso di **Variazioni degli organi societari**: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia”*.

L' Ufficio Regionale competente per territorio avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che **la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale.**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, potrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba). Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo. La documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo deve essere allegata alla pertinente fattura. Il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

La documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza e l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, il funzionario incaricato dell'accertamento deve apporre lo specifico timbro di annullamento o la dicitura "**OCM Vino. Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. Misura investimenti Domanda n. _____, Data: ___/___/___, e la firma del funzionario incaricato.**

Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, verrà specificato dal funzionario incaricato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore Agea e deve essere assicurata la loro pronta reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'Organismo Pagatore Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

In caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento della domanda - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.

L'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, dalle Istruzioni Operative di Agea, e da quanto disposto dalle Disposizioni Regionali Attuative.

Salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i beneficiari hanno, pena la pronuncia della decadenza degli aiuti e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali, l'obbligo per cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo finale di rispettare i seguenti impegni ex post:

- a) essere iscritti al Registro delle Imprese della Camere di Commercio ed essere titolari di Partita IVA;
- b) esercitare, in funzione dell'investimento realizzato, almeno una delle attività previste dall'articolo n. 3 del DM 4 marzo 2011, n. 1831 e riportate di seguito:
 - la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.
- c) assolvere agli obblighi dichiarativi di cui agli artt. 9 e 11 del Reg. (CE) n. 436/2009, in materia di dichiarazioni di Produzione e Giacenza;
- d) rispettare, il vincolo di cui all'articolo n. 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 per cui ai beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto non possono essere apportate modifiche sostanziali che:
 - a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva ed in particolare:
 - non distogliere i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico dall'uso indicato nella domanda (mantenimento della destinazione d'uso);
 - non cedere a terzi i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico (non alienabilità e mantenimento della proprietà);

- non spostare i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico dall'insediamento produttivo ove gli stessi sono stati installati.
- non cessare l'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo deve preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Area Decentrata Agricoltura che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

- e) avere titolo a disporre degli immobili dove si è realizzato l'investimento (proprietà e/o comproprietà, usufrutto, contratto di affitto);
- f) garantire la pronta reperibilità e la conservazione degli originali dei titoli di spesa, della documentazione contabile e di ogni altro atto amministrativo eventualmente utilizzato per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati;
- g) rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati;
- h) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;
- i) ottemperare ad ogni richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale e di altre autorità competenti di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto;
- j) consentire che le Autorità competenti abbiano accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'impresa nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- k) segnalare tempestivamente alla competente Area Decentrata Agricoltura eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'intervento finanziato;
- l) accettare le eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale introdotte con successive disposizioni, anche in materia di controlli e sanzioni.

Con successive disposizioni di Agea e regionali saranno stabilite le modalità per i controlli e per la revoca parziale o totale degli aiuti in caso di mancato rispetto degli impegni ex-post salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente e preventivamente comunicate.

In linea con l'articolo n. 31 del Reg. (CE) N. 73/2009 i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciuti sono i seguenti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente per territorio unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 15 ***Ulteriori disposizioni***

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati. Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, relative alla Misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificamente previsto nel presente atto occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e ss. mm. e ii., alla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011, alle Istruzioni Operative di Agea Op n. 23 del 16-12-2013 e agli emanandi Decreti del Mipaaf e Istruzioni Operative di Agea sulla Misura Investimenti.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, è previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

Gli importi ammessi saranno gravati in sede di pagamento da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea e di altri Organismi pagatori, a debiti accertati a carico del beneficiario presenti sul Registro Debitori (PRD), nonché con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria (articolo n. 1, comma 16 del Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2 come modificato dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007).

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati maggiorati degli interessi.

Le norme di cui all'art 80 del regolamento (CE) n 1122/2009 della Commissione si applicano mutatis mutandis.